



CITTÀ DI MONTAGNANA

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 04/09/2024

SETTORE 1° - RAGIONERIA E TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2023 AI SENSI DELL'ART. 11 BIS DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

Visto l'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

- “1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
 - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che recitano:

- “1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che recita:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

- “4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali

con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

Visto il comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede:

“1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.”

Dato atto che a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 80/2021 convertito in legge 113/2021 si prevede che il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione alla BDAP non impedisce agli enti locali le assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR e le funzioni di protezione civile, di polizia locale e di istruzione pubblica;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- ✓ sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- ✓ attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ✓ ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto “Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2023”, con la quale sono stati inseriti all'interno del perimetro di consolidamento:

- ✓ Acquevenete S.p.a.;
- ✓ Consorzio Biblioteche Padovane Associate,

- ✓ Gal patavino S.c.a.r.l.
- ✓ Consorzio Padova Sud

Dato atto che gli enti partecipati sono tenuti all'invio della documentazione contabile all'ente "capogruppo" entro il 20 luglio al fine di permettere le operazioni di consolidamento;

Visti i bilanci dell'esercizio 2023 dei seguenti enti e società da assoggettare a consolidamento

- Acquevenete spa
- Consorzio Biblioteche Padovane Associate
- Gal Patavino

Richiamata la nota prot. 16250 del 09/07/2024 del Responsabile dell'Area 2^ con cui si richiede al Consorzio Padova Sud di provvedere alla trasmissione del bilancio d'esercizio/rendiconto relativo all'esercizio 2023, precisando che nel caso in cui non si sia ancora provveduto all'approvazione del bilancio/rendiconto si chiede la trasmissione del preconsuntivo ovvero del bilancio predisposto ai fini della relativa approvazione;

Richiamata la nota prot. 18927 del 13/08/2024 con cui si sollecita il Consorzio Padova Sud alla trasmissione della bozza di bilancio o del preconsuntivo relativo all'esercizio 2023 entro il giorno 20/08/2024;

Vista la bozza di bilancio 2023 del Consorzio Padova Sud da assoggettare a consolidamento trasmessa con nota prot. 19228 del 20/08/2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26 aprile 2024 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2023, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29/08/2024 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio consolidato dell'esercizio 2023;

Visto l'allegato bilancio consolidato per l'esercizio 2023 predisposto dal Responsabile Finanziario dell'Ente e composto da:

- 1 - Conto economico consolidato (**Allegato A**);
- 2 - Stato patrimoniale consolidato (**Allegato B**);
- 3 - Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa (**Allegato C**);

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, che prevede che i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti approvino il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere del Ministero dell'Interno- Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 27 ottobre 2014;

Vista la relazione dell'Organo di revisione allegata alla presente (**Allegato D**) quale parte integrante e sostanziale;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal funzionario competente incaricato ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE

1. di approvare il bilancio consolidato per l'esercizio 2023, composto dal conto economico consolidato (**Allegato A**), dallo stato patrimoniale consolidato (**Allegato B**), corredati dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa (**Allegato C**), predisposto dal Responsabile Finanziario dell'Ente, allegati alla presente deliberazione;
2. di dare atto che è stata acquisita la relazione dell'organo di revisione (**Allegato D**) ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d bis, del D.lgs. n. 267/2000, allegata alla presente deliberazione;
3. di trasmettere il bilancio consolidato alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, entro 30 giorni dall'approvazione.

Montagnana, li 19/09/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ramazin Fabio

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)